COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
(Provincia di Pescara)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del Reg. Data 24/06/2019	OGGETTO: Approvazione definizione agevolata e relativo Regolamento delle Entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale. D.L.n. 34 del 30/04/2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 19,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto; Alla prima convocazione in sessione straordinaria ed urgente che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. D'ANGELO Antonio	x	
2. DE GREGORIO Francesco	x	
3. MONTEPARA Katia	x	
4.RONZONE Assunta		x
5.DI FAZIO Pasquale	x	
6. MASTRODICASA Selenia	x	
7. DI GIAMBATTISTA Silvino		x
8. ZAPPACOSTA Luigi Roberto	x	
9. COLANGELO Alessandro	x	
10. DE LUCA Daniele	x	
11. CACCIATORE Sandro	x	

Assegnati n.11	Presenti n. 9
In carica n. 11	Assenti n. 2

Dato Atto della presenza degli Assessori Esterni: Lino Sciambra e Lorenzo Petrilli.

. Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

⇒ Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Dott. De Gregorio Francesco.

⇒ Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Claudia ARDUINO.

La seduta è PUBBLICA. Nominati scrutatori i Sigg: Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- ◊ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ◊ il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267, hanno espresso parere "favorevole".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra il,Consigliere Silvino Di Giambattista. Presenti n. 10.

VISTA la proposta del Dirigente del Responsabile del Servizio Finanziario ad oggetto: <<APPROVAZIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA E RELATIVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE FISCALE - D.L.N.34 DEL 30 APRILE 2019>> ed il relativo regolamento che si allega al presente atto;

PREMESSO CHE l'art. 15 del Decreto Legge n.34 del 30 aprile 2019 , prevede la possibilità di estendere la "Definizione agevolata anche per le entrate regionali e degli enti locali" non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2017 , dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

CHE l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite Ingiunzione Fiscale;

CHE la definizione agevolata riguarda le sanzioni irrogate per violazioni tributarie e con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata comporta l'esclusione limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

CHE la detta definizione, ai sensi dei commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. richiamato nell'articolo su citato, esclude tutte le altre sanzioni, diversi da quelli di cui al comma che precede;

ATTESO che il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.34/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 entrata in vigore il 1 maggio 2019;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene di approvare l'anzidetta definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie non riscosse per i quali è stata intrapresa la riscossione coattiva attraverso la notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 emessa dal Concessionario e notificati dal 2000 al 2017, disciplinando le procedure di dettaglio, stabilendo le modalità, il termine di presentazione ed il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021 per espressa previsione di legge, in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento composto da n° 10 articoli allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate;

VISTO l'art 42,comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.

7/2000;

VISTO l o statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs.n° 267/2000;

Con votazione unanime

D E L I B E R A

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2. di approvare la Definizione Agevolata di cui al D.L. n.34 del 30 aprile 2019 e l'allegato Regolamento comunale disciplinante la detta Definizione Agevolata di tutte le entrate, anche tributarie non riscosse per i quali è stata intrapresa la riscossione coattiva attraverso la notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 emessa dal Concessionario e notificati dal 2000 al 2017 composto da n° 10 articoli;

3. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato Regolamento Comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;

4. di dare atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto all'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia ,oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni .

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;

6. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line del Comune di San Valentino;

7. di dichiarare la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del T.U.E.L., previa votazione unanime, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

COMUNE DI SAN VALENTINO

Provincia di Pescara

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....

Articolo 2 — Oggetto della definizione agevolata.....

Articolo 3 — Istanza di adesione alla definizione agevolata.....

Articolo 4 - Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso.....

Articolo 5- Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.....

Articolo 6— Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....

Articolo 7- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....

Articolo 8 —Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....

Articolo 9 — Procedure cautelative ed esecutive in corso.....

Articolo 10- Disposizioni Finali.....

Articolo 1— *Oggetto del Regolamento*

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 , disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie , per le quali è stata intrapresa la riscossione coattiva di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 dall'Ente o dal Concessionario di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Sono ammesse alla definizione agevolata le seguenti entrate oggetto degli atti di cui al comma 1:

a) tutte le entrate di natura tributaria quali ad es. ICI, IMU, TASI, TARSU, TARI, TARES, TOSAP;

b) tutte le altre entrate patrimoniali dell'ente quali: canoni, tariffe per il godimento di servizi, oneri di urbanizzazione, canone acqua.

c) le entrate relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;

. Il beneficio di cui al presente regolamento è valido per tutti gli atti notificati dall'Ente dal 2000 al 2017 o consegnate al Concessionario entro tale data.

Articolo 2 — *Oggetto della definizione agevolata*

Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito dell' emissione di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 2000 al 2017 o consegnati al Concessionario , entro tale data, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui ai comma 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136., richiamato nell'articolo 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019;

Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 3 — *Istanza di adesione alla definizione agevolata*

Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario apposita istanza entro il **31 agosto 2019**.

L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 5. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di **dodici rate bimestrali**, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2021**, nonché indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Il Concessionario mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate dal 2000 al 2017, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.

Articolo 4 — ***Giudizi pendenti - azioni esecutive e fermo amministrativo in corso***

L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del Concessionario della riscossione coattiva, in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto, escluse sanzioni ma comprese le spese vive e legali sostenute per la procedura.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte del Concessionario della riscossione coattiva; in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali sostenute per la procedura. Il Concessionario provvederà a rideterminare l'importo dovuto.

Articolo 5- ***Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata***

Il Concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza **entro 30 giorni** dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario, comunica entro il **30 settembre 2019** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) **versamento unico: entro il 31 ottobre 2019;**

b) **versamento in dodici rate bimestrali : entro i mesi di ottobre 2019, dicembre 2019, febbraio 2020, aprile 2020, giugno 2020, agosto 2020, ottobre 2020, dicembre 2020, febbraio 2021, aprile 2021, giugno 2021, agosto 2021 ;**

c) In caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali vigenti.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fusi della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche uno solo dei debiti inclusi nell'ingiunzioni di pagamento.

Articolo 6— ***Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione***

L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario.. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili e/o compensabili.

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, scadenti in data successiva alla presentazione della su detta istanza

Articolo 7 — *Mancato, insufficiente o tardivo pagamento*

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di due rate consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata decade e riprendono a decorrere i termini di prescrizioni e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza comprese le sanzioni.

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo *8—Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore*

Sono compresi nella definizione agevolata dí cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 9 — ***Procedure cautelative ed esecutive in corso***

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

Il Concessionario solo relativamente ai debiti per cui si è presentata istanza di definizione agevolata , non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 10- Disposizioni Finali

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia ,oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente regolamento acquisisce immediata efficacia dall' approvazione da parte dell''organo consiliare.

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
(Provincia di Pescara)

°*°*°*

OGGETTO: Approvazione definizione agevolata e relativo Regolamento delle Entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale. D.L.n. 34 del 30/04/2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica:

San Valentino in A.C., 22/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Rag. Nicola Morsella)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile:

San Valentino in A.C., 22/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Rag. Nicola Morsella)

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to DE GREGORIO Francesco

Il Segretario Comunale
F.to ARDUINO Anna Claudia

Prot. N. ***3139*** *Lì,* ***27/06/2019***

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to ARDUINO Anna Claudia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

⇒ È stata affissa all'Albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi dal_____ al _____ senza reclami;

⇒ È divenuta esecutiva il giorno _____

♦ Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;

Dalla residenza comunale, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to _____

E' copia conforma all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì ***27/06/2019***

Timbro

Il Segretario Comunale
_____